Deliberazioni Rep. n.1048/2026 Prot. n. 0069801 del 13/11/2026 - UOR: 00.02.0

Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA 05841790826
AREA PROVVEDITORATO
Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo -
Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: are Mail : area.provveditorato@policlinico.pa.it –

PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 D. LGS 36/2023, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONVIVENZA, IGIENICO-SANITARIO, DI PULIZIA, PER L'IGIENE E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI, DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "PAOLO GIACCONE" DI PALERMO.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 Oggetto della fornitura....2
Art. 2 Durata del contratto…… 3
Art. 3 Obblighi della ditta aggiudicataria…… 3
Art. 4 Requisiti dei prodotti, normativa di settore, CAM e dispenser…… 4
Art. 5 Campionatura…….. 6
Art. 6 Consegne....6
Art. 7 Direttore dell'esecuzione del contratto....6
Art. 8 Avvio dell'esecuzione del contratto....7
Art. 9 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore....7
Art. 10 Variazioni entro il 20 per cento....7
Art. 11 La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione....7
Art. 12 L'attestazione di regolare esecuzione....8
Art. 13 Resi per merce non conforme……. 8
Art. 14 Penalità....8
Art. 15 Risoluzione del contratto....9
Art. 16 Recesso....9
Art. 17 Pagamento delle fatture....10
Art. 18 Revisione del prezzo d'appalto....10
Art. 19 Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o CUC....10
Art. 20 Rinnovo e proroga tecnica....11
Art. 21 Garanzia definitiva....11
Art. 22 Svincolo della garanzia definitiva....11
Art. 23 Spese contrattuali....11
Art. 24 Divieto di cessione del contratto. Subappalto....11
Art. 25 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici 12
Art. 26 Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato....12
Art. 27 Norma di rinvio....12
Art. 28 Foro competente....12
Art. 29 Privacy....12

Art. 1
Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina la fornitura in somministrazione di materiale di convivenza, igienico-sanitario, di pulizia, per l'igiene e per la raccolta differenziata, articolata in quattro lotti funzionali, autonomi e aggiudicabili separatamente, per un periodo di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, da destinare alle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, di seguito anche Azienda o Stazione Appaltante. Le quantità, le caratteristiche minime e i prezzi a base di gara sono indicati nel Capitolato tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente Capitolato.

I beni oggetto del presente appalto devono essere nuovi di fabbrica e conformi alle caratteristiche tecniche e alla configurazione offerte in sede di gara e verificate positivamente dal gruppo tecnico di supporto al RUP.
La fornitura è in regime di somministrazione: le quantità indicate sono presunte e non vincolanti per l'Azienda, che emette gli ordinativi in base al fabbisogno effettivo, ferma restando la facoltà di cui all'art. 10.

Art. 2
Durata del contratto

Il contratto ha durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula o, se anteriore, dalla data di avvio dell'esecuzione. La Stazione Appaltante si riserva: a) l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, fatta salva la revisione prezzi di cui all'art. 18, da esercitarsi mediante comunicazione a mezzo PEC almeno 15 giorni prima della scadenza; b) la proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente e comunque per un massimo di 6 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni; c) la variazione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto originario, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dall'art. 10.

Art. 3
Obblighi della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria è tenuta, durante il periodo di vigenza del contratto, a comunicare all'Azienda l'immissione in commercio di prodotti con migliori caratteristiche di rendimento, funzionalità o prestazione ambientale, che costituiscono un aggiornamento migliorativo rispetto a quelli offerti in gara, proponendone la sostituzione ferme restando le condizioni economiche pattuite. L'Azienda si riserva la facoltà di accettare o meno quanto proposto. All'atto della proposta devono essere prodotte la scheda tecnica e la documentazione di conformità del nuovo prodotto ai requisiti minimi e ai CAM.
La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'Azienda o a terzi per fatto della ditta aggiudicataria stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente contratto, sollevando pertanto l'Azienda da qualsiasi responsabilità al riguardo.
La ditta aggiudicataria solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni derivanti da difetti di fabbricazione o dall'impiego di prodotti non conformi alla normativa vigente.
Saranno a totale carico del fornitore tutti gli oneri derivanti dal presente capitolato e, quindi, di imballo, trasporto, consegna.
La ditta aggiudicataria si impegna a:

a. denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
b. a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
c. ad assumere, pena la nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e al D.L. 187/2010, indicando, a tal fine, un conto corrente dedicato sul quale questa Azienda fa confluire tutti i pagamenti relativi all'appalto e avvalendosi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto;
d. comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 cod. civ., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

Art. 4
Requisiti dei prodotti, normativa di settore, CAM e dispenser in comodato

Con riferimento a ciascun lotto, i prodotti offerti e forniti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti minimi indicati nel Capitolato tecnico (Allegato A), nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e all'Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023. Il concorrente produce in sede di offerta tecnica la documentazione indicata nel Disciplinare di gara.

I prodotti devono essere conformi, sin dalla presentazione dell'offerta e per tutta la durata del contratto, alla normativa nazionale ed europea applicabile alla rispettiva categoria merceologica e, in particolare:
- prodotti in tessuto-carta (voci 1.a, 1.b, 1.c): Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 29 gennaio 2021 e s.m.i., comprovati mediante Ecolabel UE, altra etichetta ambientale di tipo I (UNI EN ISO 14024) equivalente o altro mezzo di prova idoneo;
- detergente per le mani (voce 2.a): Regolamento (CE) n. 648/2004, Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n. 1223/2009 ove il prodotto sia qualificato come cosmetico, e CAM di cui al D.M. 29 gennaio 2021 per i detergenti per l'igiene delle mani;
- disinfettante (voce 2.b): registrazione come Presidio Medico Chirurgico ai sensi del D.P.R. n. 392/1998 o autorizzazione come biocida ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012, con attività battericida documentata secondo la norma tecnica EN di riferimento;
- ipoclorito di sodio (voce 2.c): Regolamenti REACH e CLP, con etichettatura e scheda di dati di sicurezza conformi;
- bicchieri (voce 3.a): Regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti e D.Lgs. n. 196/2021 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica, ivi compresi gli obblighi di marcatura;
- contenitori e sacchi per la raccolta differenziata (voci 4.a, 4.b, 4.c): Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, per quanto applicabili alla fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti.
Le confezioni devono riportare in lingua italiana la denominazione commerciale del prodotto, il nome del produttore, il codice articolo, il lotto di produzione, il contenuto (numero di pezzi, metri o litri) e, ove previsto, la data di scadenza, le avvertenze e le indicazioni di sicurezza previste dalla normativa applicabile.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili e redatti in lingua italiana.
Tutti i prodotti forniti dovranno essere corredati di documentazione firmata attestante la sussistenza dei requisiti sopra indicati. Tutti i prodotti offerti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e, nel corso della fornitura, dovranno conformarsi ad eventuali aggiornamenti dei requisiti che dovessero venire emanati. I prodotti offerti dal concorrente, devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara i requisiti minimi di cui al presente documento e i requisiti tecnici essenziali, dettagliatamente indicati nel capitolato tecnico allegato in quanto trattasi di elementi primari ed imprescindibili. Il difetto dei requisiti tecnici di cui al presente capitolato e in particolare del presente paragrafo, riscontrato in fase di valutazione tecnica comporta la estromissione dell'Operatore Economico dal prosieguo della gara, per il Lotto cui partecipa. Il difetto, come sopra specificato, riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza/revoca dell'aggiudicazione. Qualora tale difetto venga riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, viene considerato grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto.
Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda la caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del concorrente/fornitore che, essendo garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura
Per i lotti 1 e 2 l'aggiudicatario fornisce in comodato d'uso gratuito n. 300 dispenser per la carta asciugamani piegata a V (voce 1.a), n. 300 dispenser per la carta igienica (voce 1.b) e n. 300 dosatori a muro da 1 litro per il detergente mani (voce 2.a), di colore bianco e compatibili con i prodotti offerti. L'aggiudicatario provvede a propria cura e spese: a) alla consegna e all'installazione dei dispenser nei locali indicati dal DEC entro 7 giorni dall'avvio dell'esecuzione, secondo un cronoprogramma concordato e nel rispetto delle misure previste dal DUVRI; b) alla manutenzione e alla sostituzione dei dispenser guasti o danneggiati entro 48 ore dalla segnalazione; c) alla rimozione dei dispenser al termine del contratto, con ripristino dello stato dei luoghi, salvo diverso accordo con l'Azienda. I dispenser restano di proprietà dell'aggiudicatario. Il costo dei dispenser e delle relative attività è compreso nei prezzi unitari offerti per i prodotti di consumo.

I prodotti soggetti a CAM devono essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali dei CAM vigenti alla data di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023. La conformità è dimostrata

mediante Ecolabel UE, altra etichetta ambientale di tipo I (UNI EN ISO 14024) equivalente o altro mezzo di prova appropriato.

- I detergenti sono conformi ai Regolamenti (CE) 648/2004, 1907/2006 REACH e 1272/2008 CLP.

- Gli imballaggi devono essere ridotti, preferibilmente monomateriali, riciclabili o riutilizzabili; il fornitore provvede al ritiro e alla gestione.
- La documentazione ambientale è prodotta in gara, prima della stipula e durante l'esecuzione su richiesta.

Art. 5
Campionatura

Le ditte offerenti potranno essere invitate a produrre, entro il termine indicato nell'eventuale richiesta di massimo 7 giorni, idonea campionatura dei prodotti offerti qualora ciò si rendesse necessario ai fini delle verifiche di competenza del gruppo tecnico di supporto al RUP preposto alla valutazione di conformità dei prodotti rispetto ai requisiti minimi richiesti.
Si precisa che, in tal caso:

- per ciascuna voce del lotto dovranno essere forniti, a titolo gratuito, due campioni del prodotto offerto;
- qualora il lotto, singolo o composto, preveda più misure dello stesso prodotto è sufficiente la presentazione di due campioni di una sola delle misure richieste;
- la campionatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, nella confezione destinata alla vendita, completa di etichettatura, senza difformità alcuna dal prodotto che, se aggiudicato, sarà oggetto di fornitura;

Art. 6
Consegne

Le consegne dovranno essere effettuate entro 7 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine di fornitura, nella qualità, quantità e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente. Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna, ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna anche di uno solo dei prodotti aggiudicati, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione. I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale delle merci consegnate vengono effettuati presso il magazzino e/o Unità Operativa ricevente. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.
Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Art. 7
Direttore dell'esecuzione del contratto

In conformità a quanto previsto dall'allegato I.2 del codice dei contratti al punto e), ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, viene, quindi, nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), diverso dal RUP a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;
b) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'e-secutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove

si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire;

c) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
d) valutare la qualità e l'adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;
e) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
f) garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
g) curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'esecutore;
h) segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
i) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;
j) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
k) dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 8
Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9
Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 10
Variazioni entro il 20 per cento

L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto originario, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11
La sospensione dell'esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

a. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
b. in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 12
L'attestazione di regolare esecuzione

Le prestazioni sono soggette a verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 e dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il controllo quali-quantitativo delle singole consegne è effettuato all'atto del ricevimento; al termine del contratto il DEC rilascia il certificato di regolare esecuzione.

Art. 13
Resi per merce non conforme

La merce in qualsiasi modo rifiutata perché non conforme, anche per difformità di etichettatura, difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, salvo i casi di urgenza per i quali la sostituzione deve essere tempestiva (entro 24 ore). La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". Ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata sarà a carico del Fornitore. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'AOUP procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Nel caso di quantità di prodotti superiore a quella ordinata, il Fornitore è tenuto al ritiro dei prodotti in eccedenza, senza alcun addebito, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, in caso di utilizzo della modalità di gestione tramite singole consegne. Nel caso in cui l'AOUP rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente obbligo del fornitore a provvedere all'integrazione dei prodotti entro 5 giorni dalla comunicazione e, in caso di inutile decorso del termine suindicato, si procederà all'applicazione delle penali.

Art. 14
Penalità

Per ogni giorno di ritardo nelle consegne rispetto ai termini di cui all'art. 6, nella sostituzione della merce non conforme di cui all'art. 13 e nell'installazione, manutenzione o sostituzione dei dispenser di cui all'art. 4, la stazione appaltante applica una penale giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del lotto interessato, determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del d.lgs. 36/2023. Le penali non possono superare complessivamente il 10 per cento

dell'ammontare netto contrattuale; il superamento di tale limite costituisce causa di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento del maggior danno.
Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 15
Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- liquidazione giudiziale dell'aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023 e dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in caso di concordato preventivo con continuità aziendale;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 16
Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 17
Pagamento delle fatture

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **8H8J6Z** previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

La verifica di conformità delle singole consegne si conclude entro 30 giorni dalla consegna, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 18
Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

Ai sensi dell'art. 60 e dell'Allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023, la revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione si utilizzano gli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno, riferiti ai seguenti raggruppamenti della classificazione ATECO: lotto 1 – gruppo 17.2 "Fabbricazione di articoli di carta e cartone"; lotto 2 – gruppo 20.4 "Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici"; lotti 3 e 4 – gruppo 22.2 "Fabbricazione di articoli in materie plastiche". La variazione è calcolata secondo le modalità di cui all'Allegato II.2-bis, assumendo come riferimento il valore dell'indice del mese di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 19
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o CUC Regione Siciliana

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, la stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, successivamente alla stipula, siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 20
Rinnovo e proroga tecnica

Si rinvia all'art. 2 per la disciplina dell'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e della proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, per un massimo di 6 mesi.

Art. 21
Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario costituisce, per ciascun lotto aggiudicato, una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentata nei casi di ribasso superiore al 10 per cento secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo e con le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, ivi richiamate. La garanzia è costituita mediante cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Art. 22
Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base della attestazione di regolare esecuzione.

Art. 23
Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente, dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti, con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 24
Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/ servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 25
Estensione degli obblighi di condotta previsti
dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento Aziendale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione n. 29 del 13/01/2017, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'A.O.U.P. in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 26
Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.
La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 27
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 28
Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Palermo

Art. 29
Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

(a) titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, CF e P.IVA 05841790826, in persona del suo Legale Rappresentante Dott.ssa Maria Grazia Furnari, con sede legale in Via Del Vespro, 129 - 90127 Palermo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC protocollo@cert.policlinico.pa.it, tel. 0916555504-05, mail direzione.generale@policlinico.pa.it ;
(b) il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dott. Croce Antonio Zanghì ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC dpo@cert.policlinico.pa.it, tel. 091 6555605, mail dpo@policlinico.pa.it;
(c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
(d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
(e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
(f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
(g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

(h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

IL RUP
Dott. Giorgio Micciché

Luogo e data ……

Letto e sottoscritto per accettazione
Il Legale rappresentante
.....